

Codice A1811B

D.D. 8 febbraio 2021, n. 333

Ferrovia del Canavese. D.P.R. n. 753/1980. Comune di Oglianico (TO), progr. Km 26+010: autorizzazione, ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per sostituzione del manto di copertura e sanatoria per interventi già realizzati su fabbricato ad uso produttivo ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria.



ATTO DD 333/A1811B/2021

DEL 08/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Ferrovia del Canavese. D.P.R. n. 753/1980. Comune di Oglianico (TO), progr. Km 26+010: autorizzazione, ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per sostituzione del manto di copertura e sanatoria per interventi già realizzati su fabbricato ad uso produttivo ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria.

Premesso che,

in data 19/12/2019 il Comune di Oglianico, con nota prot. n. 3299, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 61232/A18, ha inviato a questo Settore, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per sostituzione del manto di copertura e sanatoria per opere già realizzate in difformità alla concessione edilizia n. 37/79 del 18/1/1980 su fabbricato ad uso produttivo di proprietà della Soc. Andrea's srl, sito in comune di Oglianico (TO), Via San Grato n. 13, distinto al fg. n. 3, mapp. n. 469 del C.T. del comune stesso, ubicato in fascia di rispetto della linea ferroviaria "canavesana" (tratta Rivarolo – Pont). L'immobile oggetto di richiesta è situato sul lato destro della linea stessa, alla progr. Km 26+010 ad una distanza minima di 7,50m dalla più vicina rotaia.

Le opere per le quali viene richiesta l'autorizzazione sono la sostituzione del manto di copertura conseguentemente alla rimozione e smaltimento del precedente in lastre di fibrocemento (Eternit) a cura di Ditta specializzata.

Le opere per le quali viene richiesta la sanatoria consistono nella realizzazione in ampliamento di porzione del fabbricato sia al piano terra che al piano primo.

Considerato che, con nota prot. n. 29056 del 28/10/2019, il Gruppo Torinese Trasporti SpA (di seguito denominato GTT), Concessionario dell'infrastruttura ferroviaria, aveva espresso parere

negativo all'accoglimento dell'istanza per non ottemperanza ai disposti dell'art. 8, comma 2 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R, fatta salva la verifica dell'applicabilità, da parte della Giunta Regionale per il caso specifico, dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 31/2006, il Comune di Oglianico ha allegato alla suddetta documentazione, una relazione redatta dal tecnico incaricato dalla proprietà in cui si richiede la verifica dell'applicabilità dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 31/2006.

In particolare, il progettista ha dichiarato che, a supporto della richiesta di cui sopra, il progetto di sanatoria del capannone produttivo è finalizzato all'apertura di un'attività di ristrutturazione mobili che, di conseguenza, potrebbe riqualificare un'area da tempo dismessa, ma soprattutto potrebbe generare posti di lavoro, prevedendo una parte di attività di lavoro manuale di manutenzione e rimessa a nuovo del mobilio e una parte di lavoro d'ufficio amministrativo quantificabile in n. 6 posti di lavoro; in caso di ottenimento della sanatoria per l'ampliamento, ha inoltre dichiarato che verrebbe realizzato sull'intero edificio un intervento migliorativo dal punto di vista ambientale, con rimozione del manto di copertura in amianto per un corretto smaltimento dello stesso.

In accoglimento della richiesta di cui sopra, a seguito di istruttoria svolta dagli uffici tecnici, in data 13/3/2020 con D.G.R. n. 3-1115, la Giunta Regionale, valutate le particolari circostanze locali, con attenzione agli aspetti economico-occupazionali ed ambientali, ha deliberato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 31/2006, ai fini del rilascio ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, dell'autorizzazione per le opere da realizzarsi e in sanatoria per le opere già realizzate, sul fabbricato ad uso produttivo, sito nel Comune di Oglianico (TO), ubicato all'interno della fascia di rispetto della Ferrovia del Canavese; con la medesima D.G.R. la Giunta Regionale ha demandato alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture l'avvio della conferenza dei servizi, per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 8 del suddetto D.P.G.R.

In data 31/3/2020 con nota prot. n. 16340/A18 questo Settore ha trasmesso al Comune di Oglianico e alla Proprietà la deliberazione della Giunta Regionale suddetta comunicando altresì l'iter da seguire per consentire l'avvio dell'istanza per la pratica di cui all'oggetto.

Preso atto del parere favorevole della Giunta Regionale, il Proponente ha presentato al GTT istanza di sanatoria e di realizzazione nuove opere ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R; il GTT in data 16/10/2020 ha trasmesso a questo Settore, con nota prot. n. 21103, acquisita agli atti in data 26/10/2020 con prot. n. 52447/A18, la documentazione ricevuta, allegando il proprio parere favorevole nonchè il nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria espresso ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota il GTT ha dichiarato altresì che l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua sul lato opposto al fabbricato in oggetto la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

In data 26/10/2020, con nota prot. n. 54933/A18, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014.

Questo Settore, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R, non potendosi avvalere della Conferenza dei Servizi causa emergenza sanitaria in corso, in data 6/11/2020, con nota prot. n. 55056 ha trasmesso la documentazione progettuale ai Vigili del Fuoco di Torino e dell'ASL TO4, richiedendo l'espressione del relativo parere di competenza.

In data 12/11/2020, con nota prot. n. 113760, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n.

56318/A18, è pervenuto il parere favorevole dell'ASL TO4, fatta salva l'acquisizione, preventivamente all'avvio dei lavori per la rimozione del manto di copertura, dei pareri e nulla osta prescritti dalla vigente normativa.

In data 21/1/2021, con nota prot. n. 2092, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 2907/A18, è pervenuto il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino.

Considerato che,

come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il Comune di Oglianico – Servizio Tecnico, con nota prot. n. 676 del 15/3/2019, ha trasmesso al Richiedente il parere tecnico-urbanistico preventivo favorevole;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga in sanatoria ottempera ai criteri previsti dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 31/2006 e dall'art. 8, comma 7 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R così come deliberato dalla Giunta Regionale in data 13/3/2020 con D.G.R. n. 3-1115;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese, alla realizzazione dell'opera, così come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.
- il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal GTT ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Oglianico, così come prescritto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;
- il parere dell'ASL TO4 competente per territorio, così come prescritto dall'art. 8, comma 7 del D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;
- il parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino, così come prescritto dall'art. 8, comma 7 del D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la D.G.R. n. 3-1115 del 13/3/2020;

viste le note del GTT:

- prot. n. 29056 del 28/10/2019;
- prot. n. 21103 del 16/10/2020;

vista la nota del Comune di Oglianico (TO) – Servizio Tecnico, prot. n. 676 del 15/3/2019;

viste le note di questo Settore:

- prot. n. 54933/A18 del 26/10/2020;
- prot. n. 55056/A18 del 6/11/2020;

vista la nota dell'ASL TO4 prot. n. 113760 del 12/11/2020;

vista la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino prot. n. 2092 del 21/1/2021;

in conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 31/2006
- D.P.G.R. 28/12/2006 n.16/R
- D.G.R. n. 7-1264 del 23/12/2010
- L. n. 241/90
- L.R. n. 14/2014
- D.P.R. n. 753/80, artt. 60 e 49
- L.R. n. 23/2008, art. 17

determina

di rilasciare, al Sig. Quaglia Andrea, titolare della Soc. Andrea's srl, in qualità di proprietario del fabbricato ad uso produttivo sito in Comune di Oglianico (TO), Via San Grato n. 13, distinto al fg. n. 3, mapp. n. 469 del C.T. del comune stesso, ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria della linea del Canavese, alla progressiva km. 26+010, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza ed in premessa descritti, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753/80, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., alla sostituzione del manto di copertura e al mantenimento in sanatoria degli interventi realizzati in difformità alla concessione edilizia n. 37/79 del 18/1/1980.

Preventivamente all'avvio dei lavori di rimozione del manto di copertura del fabbricato contenente amianto, dovranno essere acquisiti a cura del proponente tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente.

In caso di subentro di attività produttiva, significativa per tipologia lavorativa ovvero di deposito di materiali combustibili e/o infiammabili, rientrante tra le attività di categoria B oppure C di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011, dovrà essere attivata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a cura del Proponente, l'istanza ex art. 3 del medesimo D.P.R., con i contenuti e le modalità di cui all'art. 3 del D.M. 7/8/2012.

In caso di modifiche di attività esistenti, non costituenti aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza (rif. Art. 4 comma 8 e Allegato IV al D.M. 7/8/2012), dovranno essere seguite le procedure ex art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 151/2011 ed ex art. 3, comma 3, del D.M. 7/8/2012, con l'esigenza di comunicare i riferimenti del seguente numero di fascicolo VF già assegnato: 85.070.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980, non entrando nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino